

N. 00362/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03960/1997 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3960 del 1997, proposto da:

Gardaland Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Alfredo Bianchini, Dario Donella, Barbara Bissoli, con domicilio eletto presso Alfredo Bianchini in Venezia, Piazzale Roma, 464;

contro

Provincia di Verona - (Vr), rappresentata e difesa dagli avv. Giancarlo Biancardi, Antonio Sartori, Isabella Sorio, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33; Comune di Castelnuovo del Garda - (Vr), parte non costituita in giudizio.

per l'annullamento,

- del decreto n. 259 del 22/09/1997 con cui il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Verona ha ordinato alla Gardaland Spa il pagamento della sanzione di lire 21.500.000 ai sensi dell'art. 15

della L. n. 1497/1939 per la realizzazione abusiva di modifiche interne con cambio di destinazione d'uso di locali e modeste variazioni prospettiche, relativamente ad un fabbricato sito in Comune di Castelnuovo del Garda – Loc. Pascolani, Via Derna contraddistinto al NCEU del Comune medesimo Sez. Un. Fg. 24, mapp. 52.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Verona - (Vr);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2014 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società Gardaland Spa è proprietaria, nel Comune di Castelnuovo del Garda, Loc. Pascolani e in area sottoposta a vincolo paesaggistico, di un edificio con destinazione residenziale, successivamente adibito a sede di uffici amministrativi e direzionali a servizio del Parco di divertimenti Gardaland.

A seguito di un'istanza proposta dall'attuale ricorrente l'Amministrazione provinciale di Verona sanciva, con provvedimento del 20/10/1994, sia l'inesistenza di un danno ambientale consistente nell'esecuzione delle opere indicate nell'elaborato progettuale presentato dalla ditta in questione sia, nel contempo, l'esistenza dell'obbligo della

stessa ditta di procedere al pagamento dell'indennità ai sensi dell'art. 15 della L. n. 1497/1939.

Nello stesso provvedimento la Provincia di Verona anticipava come detta indennità sarebbe stata determinata dall'ufficio tecnico dell'Amministrazione provinciale di Verona.

Nelle more di conclusione di detto ultimo procedimento parte ricorrente presentava un'ulteriore istanza, in quanto diretta ad ottenere la concessione in sanatoria di cui all'art. 13 della L. n. 47/1985.

Veniva così emanato il provvedimento n. 4225 del 14/04/1997 con il quale, richiamato il decreto dei Beni Ambientali n. 3921 del 27/10/1994 punto 2, il Comune di Castenuovo ingiungeva il pagamento di L. 64.600.000 *“quale importo indennità comminata ai sensi dell'art. 15 della L. n. 1497/1939 e L. Reg. 63/94”*, pagamento quest'ultimo che veniva effettivamente posto in essere dalla ricorrente.

Con provvedimento del 20/04/1995 n. 233/94 veniva così rilasciata la concessione in sanatoria.

A sua volta il Presidente della Provincia di Verona emanava il decreto n. 259/97 del 22/09/1997, nell'ambito del quale *“vista la perizia prot. n. 2896 del 16/06/1997 ordinava alla società Gardaland il pagamento di L. 21.500.000 corrispondente alla maggior somma tra il danno arrecato ed il profitto conseguente alla violazione della L. n. 1497/39, relativamente e opere realizzate in via Derna loc. Pascoloni?”*.

Detto ultimo provvedimento veniva impugnato con il presente ricorso, nell'ambito del quale si sosteneva l'esistenza dei vizi di incompetenza, o carenza di potere della Provincia e, ancora, l'esistenza di un'irrazionalità del provvedimento sopra citato, considerando come la Società

Gardaland era stata chiamata a corrispondere, per la seconda volta, una somma di denaro il cui pagamento era già stato posto in essere.

Nel corso del giudizio si costituiva la Provincia di Verona, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

In data 08/01/1998 questo Tribunale accoglieva l'istanza cautelare e sospendeva il provvedimento impugnato.

All'udienza del 26 Febbraio 2014, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

1. La ricorrente sostiene, in entrambi i motivi del ricorso – circostanza quest'ultima che legittima una trattazione unitaria degli stessi -, sia l'incompetenza della Provincia di Verona ad emanare il provvedimento impugnato sia, ancora, la “*manifesta ingiustizia*” di un provvedimento che sostanzialmente costituirebbe una duplicazione di una sanzione già ottemperata e conseguente al rilascio del provvedimento di concessione in sanatoria da parte del Comune di Castelnuovo del Garda.

2. Le argomentazioni addotte a sostegno di tali tesi non sono condivisibili e vanno, pertanto, respinte.

2.1 L'esame del contenuto dell'art. 10 comma 3 della L. Reg. n. 63/1994 consente di evincere come le Province, in attuazione del disposto sopra citato, erano tenute a curare d'ufficio la trasmissione ai Comuni delle istanze riguardanti le autorizzazioni per le opere di cui all'art. 1 della L. Reg. 11/1984 e, ciò, tuttavia - solo ed esclusivamente - per quanto concerne quelle domande che non avevano ancora acquisito il parere

della Commissione consultiva provinciale *“alla data di entrata in vigore della presente legge”*.

2.2 E', allora, evidente come detta disposizione transitoria ha avuto l'effetto di sancire un "limite" nella ripartizione della competenza tra le Province e gli stessi Comuni, determinando il persistere della competenza della Provincia di Verona per quei procedimenti, come quello in esame, che erano stati già oggetto di un precedente parere della Commissione Consultiva, parere che, nel caso di specie, era stato peraltro comunicato all'attuale ricorrente.

Ne consegue che per quanto riguarda i procedimenti già avviati, e rientranti nell'ambito del regime transitorio sopra ricordato, la Provincia doveva considerarsi ancora competente a concludere i relativi procedimenti e, ciò, anche a prescindere da quei provvedimenti che, come quello di specie, erano stati eventualmente sul punto emanati.

2.3 Si consideri, ancora, che sia nel Decreto del 27/10/1994, quanto nella nota di pari data di trasmissione dello stesso decreto, la Provincia di Verona aveva evidenziato al ricorrente l'intenzione della stessa Amministrazione di procedere alla determinazione della sanzione e, nel contempo, di richiedere il pagamento della stessa sanzione una volta che quest'ultima sarebbe stata determinata dall'Autorità competente.

3. Va, altresì, evidenziato come questo Tribunale ha già avuto modo di precisare, in un caso analogo a quello in esame e con la sentenza n. 299/2013, che *“né, peraltro, può assumere rilevanza la circostanza per la quale, sotto il profilo edilizio, la domanda inizialmente presentata dai ricorrenti come istanza di sanatoria sia stata modificata in richiesta di condono edilizio, trattandosi di due profili autonomi investenti il medesimo intervento, con la conseguenza che il*

mutamento del titolo in base al quale l'intervento viene regolarizzato non può interferire con la diversa valutazione, in questo caso già operata dall'organo all'epoca competente, circa la sussistenza del danno all'ambito protetto”.

4. E', infatti, noto che il provvedimento sanzionatorio emanato ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/1939 trovi fondamento in una normativa diversa da quella prevista nelle leggi sul condono edilizio, inserendosi in un autonomo procedimento in cui intervengono altre Amministrazioni, titolari di interessi diversi, seppur connessi, con quello urbanistico, precipuamente finalizzati alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio, nonché alla repressione di eventuali abusi.

4.1 Detta ricostruzione trova conferma anche in una recente pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. IV, 26-11-2013, n. 5615) nella parte in cui ha sancito che, in presenza di abusi edilizi, l'oblazione di cui agli artt. 31 ss., l. 28 febbraio 1985 n. 47, e l'indennità prevista dall'art. 15, l. 29 giugno 1939 n. 1497 trovano disciplina in normative differenti che delineano procedimenti autonomi nei quali intervengono differenti autorità titolari di interessi finalizzati alla tutela dell'ambiente.

Si è così previsto che *“pertanto l'indennità è dovuta anche in caso in cui sia intervenuto il condono edilizio delle opere abusive ricadenti in zone paesaggisticamente vincolate, per le quali l'autorità preposta alla tutela del vincolo abbia espresso parere favorevole* (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli, sez. VII, n. 1881/2008).

5. Ne consegue che sussisteva l'obbligo della Provincia di Verona di concludere il procedimento attivato, circostanza quest'ultima che consente di ritenere legittimo il provvedimento ora impugnato.

Il ricorso è, pertanto, infondato e va respinto.

La particolarità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge così come precisato in parte motiva.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

Nicola Fenicia, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)